

**Il Tribunale Federale
della Federazione Italiana Pesistica**

Avv. Alessandro Gioia – F.F. Presidente
Avv. Emiliano Fasulo – Componente - Relatore
Avv. Bianca Magarò – Componente Supplente


ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:

Massimo CARPINO – Tecnico

nel procedimento disciplinare R.G. n. 3/2016

Il signor Massimo Carpino veniva tratto a giudizio per la violazione dell'art. 10 co. 1 e 4 dello Statuto e dell'art. 1 co. 1 e co. 5 del Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l'art. 2 co. 1 e l'art. 8 co. 1 e 2 primo cpv del Regolamento medesimo nonché per la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere svolto attività federale in costanza di squalifica e precisamente per avere svolto il ruolo di "spotter", ossia colui che assiste l'atleta sulla panca con il bilanciere in area di gara, in occasione delle qualificazioni ai Campionati Italiani di distensione su panca organizzati dal C.R. Piemonte e svolti presso la palestra della ASD Libertas in Movimento a Rivoli. Fatto commesso in data 22 maggio 2016 in costanza di squalifica comminata per un periodo di tre mesi a seguito della sentenza emessa dal Giudice Sportivo con il nr. 1/2016 del 4 aprile 2016.

Il presente procedimento trae origine dalla nota del Segretario Generale che trasmetteva alla Procura Federale la segnalazione del Signor Roberto Marangon, con la quale esprimeva che i Campionati Italiani di distensione su panca organizzati dal C.R. Piemonte del 22 maggio 2016 si erano svolti presso la società "Piemonte Libertas", già condannata dagli Organi di Giustizia Federale al pagamento di una ammenda e che il Signor Massimo Carpino, tecnico e Presidente della medesima società, nel periodo di squalifica, vi aveva preso parte, accompagnando i suoi atleti, e svolgendo il ruolo di "spotter".




La partecipazione del tecnico Carpino alla predetta manifestazione veniva altresì documentata dalla pubblicazione di alcune foto sulla pagina facebook denominata "Palestra in Movimento", riferibile alla società Piemonte Libertas, che ritraevano il tecnico mentre aiutava gli atleti in gara durante il sollevamento del bilanciere.

La Procura Federale pertanto avviava un procedimento disciplinare per accertare e verificare la rilevanza disciplinare, di tutti i fatti in esame, a carico del tecnico coinvolto.

Nella fase delle indagini venivano acquisite la segnalazione del Segretario Generale del 27 giugno 2016; la nota del 27 maggio 2016 a firma del signor Marangon; le mail del 27 giugno 2016 del Segretario Generale e del Signor Marangon; due foto estratte da facebook che ritraevano il Carpino che partecipava alla manifestazione con la funzione di spotter; scheda della gara; scheda di affiliazione anno 2016 della ASD Libertas in Movimento; post estratto da facebook del 27 maggio 2016 relativo alla pubblicazione delle foto della gara sulla pagina della Società; verbali di gara e classifiche; sentenza del Giudice Sportivo nr. 1 2016 del 4 aprile 2016; verbale della riunione delle società Fipe Piemonte del dicembre 2015. Veniva, inoltre, ascoltato il signor Pietro Valle, Commissario Straordinario del C.R. Piemonte (verbale del giugno 2016) il quale riferiva che durante la riunione semestrale del dicembre 2015 lo stesso chiese al signor Carpino la disponibilità della ASD Libertas in Movimento per l'organizzazione della gara di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Distensione su Panca che si sarebbero svolti il 22 maggio 2016. Il Valle riferiva altresì che aveva appreso delle sanzioni irrogate alla società poco prima della gara, ma aveva ritenuto che trattandosi solo di sanzione pecuniaria non potesse inficiare la gara, aggiungeva infine che non aveva visto il signor Carpino nella sede di gara che sarebbe invece rimasto presso la reception della palestra.

La Procuratore Federale, acquisiti gli atti di cui sopra, riteneva di procedere con intendimento di deferimento notificato all'incolpato, con il quale concedeva termine sino al 15 settembre 2016 per formulare richiesta di essere sentito o per il deposito di memorie difensive.

The image shows three handwritten marks in black ink. On the left is a stylized initial 'B'. In the center is a large, circular scribble or signature. On the right is a signature that appears to be 'A.F.'.

La Procura federale, conclusa, quindi, la fase istruttoria, esaminata la nota difensiva pervenuta a firma del denunciato Carpino del 23 settembre 2016, il quale in effetti si doleva solo di diatribe personali intercorse con il denunciante, ritenuto comunque che quanto addotto non apportasse alcun elemento idoneo a modificare l'intendimento di deferimento, con successivo provvedimento del 4 ottobre 2016, ravvisati quindi sussistenti elementi di responsabilità a carico dell'incolpato rimetteva gli atti al Tribunale Federale con la richiesta di giudizio per i fatti contestati a carico del Sig. Massimo Carpino e per le violazioni indicate in premessa.

All'udienza di discussione, fissata per il giorno 3 novembre 2016 erano presenti il Procuratore Federale, Avv. Cristina Varano, che si riportava al contenuto e alle conclusioni del deferimento depositato, insistendo per l'accoglimento delle stesse e chiedeva l'applicazione delle sanzioni di complessivi mesi 6 di squalifica per il Sig. Carpino. Nessuno compariva per l'incolpato il quale affidava la sua difesa a due memorie datate 5 ottobre e 14 ottobre 2016.

Il Tribunale Federale ascoltate le conclusioni formalizzate dalla Procura Federale si riuniva in Camera di Consiglio, riservandosi sulla decisione.

Il Tribunale Federale a scioglimento della precedente riserva espone i seguenti

Motivi della Decisione

Acquisiti gli atti di indagine e ritenuti utilizzabili per la decisione, emerge con evidenza che il signor Carpino Massimo, tecnico della ASD Libertas in Movimento, abbia svolto attività federale in occasione della gara per le qualificazioni al Campionato Italiano Assoluto di Distensione su panca del 22 maggio 2016, quindi, nel periodo di squalifica comminato con la sentenza del Giudice Sportivo, emessa a seguito del procedimento Rg 1/2016, per mesi tre e con decorrenza dal 4 aprile 2016.

La disponibilità all'organizzazione della gara era stata data dal Carpino e dalla ASD Libertas in Movimento, prima della sentenza emessa dal Giudice Sportivo e tale circostanza non può quindi costituire illecito disciplinare. Non rileva ai fini disciplinari neppure che la ASD abbia organizzato la gara in questione dopo avere ricevuto la sanzione relativa al pagamento della ammenda. Quello che rileva in questo procedimento è invece che il signor Carpino Massimo, squalificato per tre mesi, dovendosi astenere da tutte le attività federali, abbia invece partecipato alla gara in questione, non come pubblico il che sarebbe stato lecito, m

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. E. A.' or similar initials.

a come "spotter" in ausilio dei suoi atleti ponendo così in essere attività che ha rilevanza federale e violando, quindi, la sanzione applicata con la sentenza dal Giudice Sportivo.

Detta gravissima violazione disciplinare veniva documentata dalle foto pubblicate sulla pagina facebook della ASD ed acquisite dalla Procura durante le indagini, che ritraggono l'incidento nell'azione di aiutare un atleta durante l'esercizio di distensione su panca e segnata mente l'atleta Fiorenza Salvatore cat. Uomini, 77 kg. 126 kg sollevati e poi anche l'atleta Greco Francesca cat. Donne 63 kg., 63 kg. sollevati..

A nulla rilevano le argomentazioni difensive esposte nelle due memorie del 5 ottobre 2016 e del 14 ottobre 2016 che, peraltro, in alcuni passaggi, sono quanto meno irrispettose nei confronti degli Organi di Giustizia Federale, ma che comunque non forniscono alcun elemento idoneo a ritenere che il deferito non abbia commesso la violazione per la quale è stato tratto a giudizio.

Il signor Massimo Carpino è quindi responsabile per i fatti lui ascritti, per avere violato le disposizioni della sentenza emessa dal Giudice Sportivo nel procedimento disciplinare nr 1/2016 e quindi per la violazione dell'art. 10 co. 1 e 4 dello Statuto e dell'art. 1 co. 1 e co. 5 del Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l'art. 2 co. 1 e l'art. 8 co. 1 e 2 primo cpv del Regolamento medesimo nonché per la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

P.Q.M.

Il Tribunale Federale commina:

al Sig. Massimo Carpino, la sanzione della squalifica per mesi 8 (otto).

Manda alla segreteria per la pubblicazione e le comunicazioni di rito

Roma, 7 novembre 2016

Avv. Alessandro Gioia

F.F. Presidente

Avv. Emiliano Fasulo

Giudice relatore

Avv. Bianca Magarò

Giudice Supplente